



+39.0541.626348
info@studiotorroni.com
Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

AMBITO FISCALE

TITOLARE EFFETTIVO: SINTESI DELL'ADEMPIMENTO E AGGIORNAMENTI

Il D.lgs. n.231/2007, c.d. **Decreto Antiriciclaggio** e la successiva normativa di settore hanno reso operativo **l'obbligo per i Titolari Effettivi** dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali e cooperative, persone giuridiche private, trust e istituti affini) **di comunicare la propria qualifica al Registro delle Imprese**, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni concernenti il Titolare Effettivo tramite l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese.

Il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

I soggetti interessati sono:

- **le imprese dotate di personalità giuridica** quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
- **le persone giuridiche private**, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
- **i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.**

Gli **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, **oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione** delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni **relativi alla titolarità effettiva**, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Per un maggiore dettaglio sulla tipologia dei dati richiesti si rimanda alla circolare di studio del 3.10.2023 consultabile a questo [link](#).

I dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d'anno.

Il termine ultimo per adempiere all'invio della prima comunicazione, inizialmente previsto il giorno 11 dicembre 2023, per le vicende giudiziarie presso il TAR è scaduto lo scorso 11 aprile 2024.

Con il ricorso al TAR del Lazio da parte di Assofiduciaria infatti, veniva congelata la scadenza per la comunicazione dei dati inizialmente fissata all'11 dicembre 2023. Il TAR del Lazio era tornato a pronunciarsi sull'esecutività dell'adempimento in data 9 aprile, fissando come nuova decorrenza per effettuare la prima iscrizione la data dell'11 aprile 2024. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3533/2024 del 17 maggio 2024, ha però sospeso l'esecutività di quest'ultima sentenza. Pertanto, sia l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo che l'avvio della consultazione dei dati sono sospesi in attesa del giudizio di merito. L'udienza per la discussione del merito era stata fissata per il giorno 19 settembre 2024, ma l'esito non è ancora stato reso pubblico.



AMBITO LAVORO

PIATTAFORMA VE.R.A.

Dal **24 giugno** è disponibile sul sito INPS la nuova piattaforma **Ve.R.A.** (Verifica Regolarità Aziendale). Tale piattaforma consente alle aziende e agli intermediari una **gestione anticipata delle situazioni di irregolarità** e delle evidenze che possono incidere sugli **esiti delle verifiche di regolarità contributiva**. L'obiettivo è, da un lato, quello di una maggiore semplificazione e dall'altro quello di **prevenire eventuali criticità** per evitare che le aziende si trovino con un Durc negativo che possa compromettere la continuità delle loro attività.

L'attivazione del processo interattivo per gestire eventuali irregolarità tramite la funzionalità "**pre-Durc**", implica l'invio anticipato di una notifica al delegato master intermediario tramite PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza regolare del Durc.

Tale notifica è correlata a un ticket generato automaticamente dal sistema per la verifica Ve.R.A.

Un'altra funzionalità della piattaforma è il **Simula Durc**, che evidenzia importanti dettagli utili per rilevare eventuali **anomalie** nel Documento Unico di Regolarità Contributiva.

PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

A partire dal **1° ottobre 2024**, **tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei** dovranno essere in possesso della nuova "**Patente a Crediti**" per l'edilizia, come previsto dal Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024).

Questa nuova regolamentazione interessa **diverse figure professionali del Settore Casa**, come fabbri, gessisti, giardinieri, impiantisti, muratori, piastrellisti, serramentisti, tinteggiatori, e molte altre.

La "Patente a Crediti" sarà obbligatoria per **tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili**.

Saranno **esentate** dal possesso della patente le aziende che dispongono dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III o che svolgono forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Il rilascio della "Patente a Crediti" sarà gestito dall'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, previa verifica di alcuni requisiti specifici che riguardano l'iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva, il rispetto degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, e altri parametri stabiliti

dalla normativa.

La patente sarà disponibile esclusivamente in **formato digitale** e conterrà informazioni identificative del titolare, il **punteggio iniziale di 30 crediti** e l'aggiornamento del punteggio nel tempo.

La patente partirà con una **dotazione di 30 crediti**, necessari per operare nei cantieri.

Se il punteggio scende **sotto i 15 crediti**, sarà **impossibile proseguire l'attività** fino al ripristino del punteggio minimo.

Il punteggio può essere aumentato fino a un **massimo di 100 crediti**, grazie a criteri legati alla storicità dell'azienda, agli investimenti, e alla formazione, con l'ulteriore possibilità di incremento di 20 crediti ogni biennio in assenza di infrazioni.

Il sistema di crediti prevede anche **decurtazioni in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro**, con una **perdita di crediti proporzionata alla gravità** dell'infrazione, fino a un massimo di **20 crediti in caso di infortunio mortale**. I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una commissione territoriale.

Le imprese o i lavoratori autonomi **sprovvisi di patente** o con un **punteggio inferiore a 15 crediti** saranno soggetti a **sanzioni amministrative pari al 10% dell'importo dei lavori** (con un minimo di 6.000 euro) e **all'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici** per un periodo di 6 mesi.

Seguirà un'ulteriore circolare di approfondimento.



AMBITO SERVIZI

CIN: PUBBLICATO L'AVVISO DI ENTRATA IN FUNZIONE DELLA BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE E DEL PORTALE TELEMATICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CODICE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l'entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

Sorge **l'obbligo di esporre il Codice CIN all'esterno della struttura e su ogni annuncio online**, sia su portali di prenotazioni online come Airbnb e Booking.com che su qualsiasi sito web dove la struttura viene pubblicizzata.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è **il codice assegnato a tutti gli immobili destinati ad uso turistico**, affitti brevi, alberghi e qualsiasi tipologia di strutture extralberghiere (b&b, ostelli, agriturismi, affittacamere) in Italia. Viene **assegnato dal Ministero del Turismo** dopo espressa richiesta da parte del titolare dell'immobile. E' **obbligatorio a partire dal 3 settembre 2024**, data in cui è diventato obbligatorio in tutte le regioni italiane e le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere hanno 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore per adeguarsi a questa nuova normativa.

Il CIN è necessario per le **seguenti categorie di immobili e strutture**:

- Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- Locazioni brevi di immobili;
- Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

Per ottenerlo, è necessario seguire una procedura online automatizzata del Ministero del Turismo. Di seguito sono indicati i passaggi chiave e i requisiti specifici:

- **Richiesta online:** il **titolare** della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale ufficiale comunicato dal Ministero del Turismo per ottenere il Codice CIN. La procedura di richiesta avviene esclusivamente online attraverso un sistema automatizzato.
- Per accedere bisognerà utilizzare le **credenziali digitali SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE)**.
- **Documenti necessari per richiedere il CIN:** è obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell'immobile e l'allegato o autocertificazione che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.
 - Nel caso di **struttura gestita in modo imprenditoriale** bisogna confermare il Codice ATECO di appartenenza.
 - **Per le attività non imprenditoriale:** se la tua attività non è gestita in forma imprenditoriale e non hai una Partita IVA, seleziona la casella "**assente**" quando viene richiesto il codice ATECO.
 - Per le **nuove strutture:** se sei una nuova struttura, dovrai prima fare una richiesta regionale prima di poter richiedere il Codice CIN.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti